



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

**AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
N.1 / Luglio 2010**

Indice

Attualità

Normativa Nazionale

Normativa Regionale

Atti Europei ed Internazionali

Attività Parlamentare

Giurisprudenza:

- Costituzionale
- Amministrativa
- Civile
- Penale
- Eventi

ATTUALITA'

05.07.2010 – Cittadinanza – On line sul sito del Ministero dell'Interno un nuovo servizio che permette a tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di conoscere in tempo reale lo stato della propria pratica.

Il nuovo servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, consente ai cittadini stranieri di verificare on line lo stato della propria domanda di cittadinanza, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata.

Vai a:

www.interno.it

10.06.2010 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il Piano per l'integrazione nella sicurezza "Identità e incontro", il quale, collegato all'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, riassume la strategia che il Governo intende perseguire in materia di politiche di integrazione, individuando le principali linee di azione e gli strumenti da adottare per promuovere un efficace percorso integrativo degli stranieri immigrati, coniugando accoglienza e sicurezza nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione.

Il Piano, promosso dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'istruzione, individua cinque assi che dovrebbero assicurare il successo di un percorso di integrazione, ovvero:

- **Educazione e apprendimento** – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi per favorire l'integrazione attraverso la formazione linguistica e la conoscenza della Costituzione tramite l'educazione civica.

- **Lavoro** – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le effettive capacità di assorbimento della forza lavoro e guidata dalla domanda interna proveniente dal sistema delle imprese e delle famiglie. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei Paesi di origine. Formazione nei Paesi di origine, accoglienza ed orientamento al lavoro, formazione alla cittadinanza, certificazione delle competenze e riqualificazione professionale rappresentano le tappe di un percorso di riqualificazione socio-lavorativa che richiede la convergenza di interventi nazionali, regionali e locali.
- **Alloggio e governo del territorio** – Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche.
- **Accesso ai servizi essenziali** – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l'altro, da un'opportuna formazione specifica di operatori e mediatori.
- **Minori e seconde generazioni** – Priorità all'integrazione dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena ed incondizionata, a prescindere dalle modalità d'ingresso nel territorio italiano degli stessi. Valorizzando quanto esiste di edificante nella loro tradizione e sottolineando i punti di contatto effettivo e proficuo con altre culture.

L'ultima parte del documento prevede infine la realizzazione di un "**Portale dell'integrazione**", che costituirà innanzitutto il luogo di raccolta e scambio delle buone pratiche promosse a livello territoriale. Rivolgendosi direttamente agli immigrati, avrà inoltre funzioni di sportello virtuale, favorendo l'accesso a tutte le informazioni istituzionali in modo interattivo".

Scarica:

- [Piano per l'integrazione nella sicurezza](#)

20.05.2010 – Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento che regola la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dalla legge 94/2009 (cd pacchetto sicurezza).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento che stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del primo permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Il regolamento da attuazione alla disposizione della legge n. 94/2009 che ha condizionato il rilascio del permesso di soggiorno alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, consistente nell'impegno a raggiungere, nel periodo di validità del permesso, specifici obiettivi di integrazione, come la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, il rispetto e l'adesione ai valori di libertà, uguaglianza e democrazia, il rispetto dell'obbligo scolastico dei figli minori.

L'accordo dovrà essere stipulato dagli stranieri di età superiore ai sedici anni che faranno ingresso regolarmente in Italia dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e presenteranno istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno.

Lo schema di regolamento prevede che all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengano assegnati allo straniero 16 crediti e l'accordo si considererà adempiuto se entro due anni lo straniero raggiungerà un punteggio di almeno 30 crediti. L'incremento dei crediti avviene attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia) o lo svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un'abitazione, svolgimento di attività di volontariato).

I crediti subiscono decurtazioni in connessione con la pronuncia di condanne penali anche non definitive, con l'applicazione di misure di sicurezza o a seguito dell'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi o tributari. L'inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori determina la perdita di tutti i crediti.

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.

Qualora al termine dei due anni il numero dei crediti finali risulti superiore a zero, ma inferiore a trenta, lo Sportello Unico dichiarerà la proroga dell'accordo per un ulteriore anno.

Sul provvedimento dovranno ora essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni e la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Scarica:

- [Sintesi accordo per l'integrazione tra lo straniero e lo Stato](#)
- [Legge n. 94/2009](#)

NORMATIVA NAZIONALE

25.06.2010 – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 la legge n. 96/2010, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.

La legge è composta da 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell'Allegato A e 52 nell'Allegato B). Il provvedimento interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Tra le deleghe previste vi è quella di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

La legge approvata non contiene invece, come previsto nel DDL originario, la delega per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, relativa a sanzioni e provvedimenti nei confronti di chi impieghi alle proprie dipendenze cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare. L'Aula del Senato, nella seduta del 28 gennaio 2010, ha, infatti, deciso lo stralcio di tale delega, che ha formato oggetto di un apposito disegno di legge (**S.1781-BIS**) non ancora in discussione.

Scarica:

- [Legge n. 96/2010](#)
- [Decisione quadro 2002/946/GAI](#)

18.06.2010 – Pubblicata la circolare congiunta n° 3965 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la quale vengono date disposizioni in merito ad alcune modifiche da apportare alla procedura per l'assunzione di lavoratori stagionali.

Facendo seguito alle circolari n. 14 del 19 aprile 2010 e n. 3500 del 25 maggio 2010, diramate in relazione all'emanazione del D.P.C.M. del 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno in corso, la nuova circolare contiene alcune modifiche alla procedura attuata in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro in nero. Si tratta in particolare di situazioni in cui a seguito della richiesta di nulla osta all'ingresso e del conseguente rilascio del visto, il datore di lavoro, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, non procede all'assunzione dello stesso. Al fine di limitare il verificarsi di tali episodi si prevede:

- che le **Direzioni provinciali del lavoro** nell'ambito dell'istruttoria valutino con

- particolare vigore gli esiti di precedenti episodi di mancata assunzione da parte dello stesso datore di lavoro di lavoratori per i quali era stato richiesto il nulla osta al lavoro stagionale;
- che il **datore di lavoro**, accompagni il lavoratore presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (prima era sufficiente la presenza del solo lavoratore) e proceda entro le successive 48 alla comunicazione obbligatoria ai fini dell'assunzione;
 - che **in caso di giustificata rinuncia all'assunzione**, sia possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro per un contratto della stessa tipologia e durata;
 - che la **rinuncia al nulla osta** sia possibile solo nel caso in cui il visto di ingresso non sia già stato rilasciato e soltanto in presenza di cause di forza maggiore.

Scarica:

- [Circolare n. 2965 del 18.06.2010](#)
- [Circolare n. 14 del 19.04.2010](#)
- [D.P.C.M. del 01.04.2010](#)

17.06.2010 – Emanata una circolare della Prefettura di Milano recante chiarimenti sull'iscrizione anagrafica dei familiari ricongiunti a cittadini stranieri.

La Prefettura di Milano, dietro conforme parere del Ministero dell'Interno, chiarisce che i familiari ricongiunti con cittadini extracomunitari possono ottenere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, anche se non muniti della ricevuta postale attestante l'inoltro del kit per la richiesta del primo permesso di soggiorno, come disposto dalla circolare ministeriale n. 43 del 2 agosto 2007. Ai fini dell'iscrizione viene infatti ritenuto sufficiente, oltre alla copia del nulla osta al ricongiungimento e del visto di ingresso, la copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico della stampa del kit con cui sarà poi possibile richiedere il primo permesso di soggiorno.

11.06.2010 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 il decreto del 4 giugno 2010 del Ministero dell'Interno recante le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto per ottenere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Il nuovo decreto, adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, da attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, lett. i) della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", il quale modificando l'articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha previsto che per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero debba superare un test di conoscenza della lingua italiana.

Il decreto appena pubblicato e che entrerà in vigore solo a partire dal prossimo dicembre, disciplina le modalità di svolgimento di tale test. Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

La richiesta di partecipazione al test deve essere inviata con modalità informatiche alla Prefettura di competenza in base al domicilio del richiedente e, entro 60 giorni dalla richiesta, il richiedente viene convocato dalla Prefettura di competenza per lo svolgimento del test.

Il risultato della prova è comunicato all'interessato e inserito a cura della Prefettura nel sistema informativo del Ministero dell'Interno. In caso di esito negativo del test, la prova può essere ripetuta facendo una nuova richiesta.

Lo svolgimento del test non è necessario se lo straniero:

- è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2;
- ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (ex Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti) ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza non inferiore al livello A2;

- ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
- ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico italiano o presso i Centri provinciali per l'istruzione ovvero frequenta un corso di studi, un master o un dottorato di ricerca presso una Università italiana legalmente riconosciuta;
- è entrato in Italia per svolgere le seguenti attività: dirigente o personale qualificato di società, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o dipendente di organi di stampa (art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

In questi casi alla richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo andrà allegata specifica documentazione.

Il test non è inoltre necessario qualora il suddetto permesso sia richiesto:

- per figli minori di 14 anni;
- da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria pubblica.

Scarica:

- [Decreto 4 giugno 2010](#)
- [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue](#)
- [Legge n. 94/2009](#)

03.06.2010 – Ratificata dalla Camera dei deputati la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Con la ratifica, le previsioni della Convenzione, entrata in vigore il 1° febbraio 2008, diventano esecutive in Italia. Obiettivo della Convenzione è la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione combatte anche il lavoro forzato e le altre pratiche di traffico illecito delle persone, ispirandosi al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione

In particolare la Convenzione prevede una serie di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta, a cui deve essere assicurata un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per il coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

Scarica:

- [AC 3402](#) (approvato, non ancora pubblicato)

Per ulteriori approfondimenti:

- Proposta di direttiva ([COM\(2010\)95_def](#)) presentata dalla Commissione Europea il 29 marzo 2010 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime

25.05.2010 – Pubblicata la circolare n. 3500 del Ministero dell'Interno con cui si riporta il messaggio del Ministero degli Affari Esteri contenente alcune istruzioni relative alla lavorazione delle domande di visto di ingresso sia per lavoro subordinato stagionale che per lavoro autonomo.

Il messaggio del Ministero degli Affari Esteri prevede, per quanto riguarda l'ingresso per **lavoro stagionale**, che il relativo visto sia rilasciato solo in presenza dello specifico nulla osta telematico nominativo, che viene inviato direttamente al competente Sportello Unico per l'Immigrazione.

Per quanto riguarda l'ingresso per **lavoro autonomo** il messaggio chiarisce che:

- la valutazione di interesse per l'economia italiana dell'attività che lo straniero vorrebbe svolgere in Italia è di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
- il visto non può essere rilasciato ai titolari di contratti di collaborazione (CO.CO.CO e CO.CO.PRO.)
- il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti attiva nel nostro paese da almeno 3 anni;
- la disponibilità del reddito annuo richiesto non deve essere inferiore a euro 8.500 e non può essere dimostrata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
- l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse, di cui il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre per lo svolgimento della sua attività in Italia, viene rilasciata dalla competente Camera di Commercio e non può risultare inferiore a € 4.962,36, (pari all' importo mensile dell'assegno sociale).

Scarica:

- [Circolare n. 3500 del 25 maggio 2010](#)

30.04.2010 – Adottato dall'Inps il messaggio n. 11662 con cui si chiarisce che il diritto del lavoratore cittadino comunitario alle prestazioni di disoccupazione è riconosciuto indipendentemente dalla iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea e dalla iscrizione anagrafica di cui all'art. 9 del d.lgs. 30/ 2007.

L'Inps, in risposta ai quesiti formulati da alcune sedi, chiarisce che il cittadino comunitario che ha lavorato in Italia e che possiede tutti i requisiti previsti per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione anche se non è né iscritto allo schedario della popolazione temporanea né ai registri della popolazione residente. Le norme sull'iscrizione anagrafica previste dal d.lgs. 30/2007 in merito alla circolazione e al soggiorno dei cittadini comunitari, hanno, infatti, esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e, pertanto, la loro applicazione in materia previdenziale si porrebbe in contrasto con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

Scarica:

- [Mess. Inps 11662 del 30.04.2010](#)

NORMATIVA REGIONALE

02.07.2010 - Friuli Venezia Giulia – Abolito dal Consiglio Regionale il limite di 36 mesi stabilito per poter accedere alle prestazioni sociali.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia in sede di assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, ha modificato la legge sul Sistema integrato di interventi e servizi per la

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, nella parte in cui limitava il diritto all'accesso ai servizi del sistema integrato ai cittadini comunitari residenti in regione da almeno 36 mesi.

La norma in questione era stata impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale per farne dichiarare l'illegittimità costituzionale in quanto, limitando l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato ai cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi, introduceva una ingiustificata discriminazione escludendo intere categorie di cittadini – siano essi extracomunitari ovvero comunitari, anche italiani, ma non residenti da almeno trentasei mesi in Regione – dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrano nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

La nuova norma introdotta stabilisce che il welfare regionale è aperto alle persone residenti in regione, siano esse cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione europea, stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, oltre che ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Hanno diritto di accedere ai servizi anche i minori e le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi dopo la nascita del figlio, anche se non in possesso del requisito di residenza. Anche le persone presenti sul territorio regionale che sono in situazioni da esigere interventi non differibili, hanno questo stesso diritto.

Scarica:

- [Legge regionale n.6/2006](#)

ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

29.05.2010 - Pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

L'Ufficio, con sede a Malta, avrà il compito di contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo, rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e fornire sostegno operativo ai paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione migratoria particolare.

Scarica:

- [Regolamento UE 439/2010](#)

28.04.2010 – Pubblicata la terza edizione del Manuale sull'integrazione per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore.

Il manuale curato dal Migration Policy Group (MPG) per conto della Commissione europea (direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza) propone una rassegna di buone pratiche ed insegnamenti tratti dall'esperienza acquisita da responsabili politici e operatori del settore in tutta Europa. Il manuale, che raccoglie e presenta esempi concreti su diversi aspetti dell'integrazione degli immigrati, si inserisce in un più ampio processo politico in materia di integrazione all'interno dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'elaborazione di un quadro europeo sull'integrazione.

Come già nelle precedenti edizioni del manuale, vengono affrontati tanto problemi metodologici che questioni di fondo suddivisi in tre ambiti tematici e secondo tre strategie di governance. I capitoli sul ruolo dei media, sull'acquisizione della cittadinanza e sulla pratica della cittadinanza attiva, sulle esperienze dei giovani immigrati nei settori dell'istruzione e del mercato del lavoro illustrano pratiche e insegnamenti in questi ambiti specifici. I capitoli sullo scambio di informazioni e di buone pratiche a livello europeo, sulla sensibilizzazione e sull'empowerment dei migranti, sulle piattaforme di dialogo esaminano le strutture e i meccanismi che consentono di attuare con successo strategie di integrazione in tutti gli ambiti di intervento.

La presente edizione si basa sui risultati di una serie di seminari tecnici tenutisi presso i ministeri competenti in materia di integrazione a Vienna (novembre 2007), Parigi (novembre 2007), Atene (marzo 2008), Dublino (maggio 2008), Lisbona (novembre 2008) e Tallinn (febbraio 2009).

Scarica:

- [Terza edizione del manuale sull'integrazione](#)

ATTIVITA' PARLAMENTARE

07.07.2010 – Camera dei Deputati. Presentato il “Manifesto per un pacchetto integrazione” promosso dal Consorzio Connecting People ed a cui hanno aderito parlamentari di entrambi gli schieramenti.

Nel manifesto vengono avanzate proposte sia sul piano del riconoscimento dei diritti sociali sia sul piano del reperimento delle risorse finanziarie. In particolare vengono avanzate proposte per l'avvio di attività specifiche nei luoghi quotidiani maggiormente frequentati dalle comunità immigrate: le imprese, le associazioni, la scuola e gli enti formatori. I promotori del documento chiedono di finanziare progetti di imprenditorialità transnazionale, di strutturare un sistema di welfare aziendale, di inserire i rifugiati e le vittime di tratta tra le categorie svantaggiate dei lavoratori; di destinare fondi ministeriali per la formazione degli insegnanti sui temi dell'intercultura e del dialogo interreligioso. A livello normativo il documento propone la modifica della legge sulla cittadinanza (L. 91/92), la ratifica dell'art 6 lettera C della Convenzione di Strasburgo per garantire ai migranti residenti la partecipazione a livello locale, il finanziamento di un programma di edilizia religiosa che interessi tutte le fedi presenti in Italia, il riconoscimento dei titoli di studio straniero a livello regionale.

Scarica:

- [Manifesto per un pacchetto integrazione](#)

05.07.2010 – Camera dei Deputati - Assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il progetto di legge C.3527 presentato dall'On. Turco ed altri, recante introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro.

Sul DDL dovranno essere acquisiti i pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 10^a (Att. prod.), 11^a (Lavoro), 12^a (Aff. sociali), 13^a (Agricoltura), Questioni regionali.

Scarica:

- [AC C3527](#)

29.06.2010 – Camera dei Deputati, seduta n. 344 - Risposta del Ministro dell'Interno all'interrogazione a risposta immediata in assemblea n.3-01152 in materia di corresponsione dell'assegno di invalidità ai cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno.

L'interrogazione era stata sollevata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 28 maggio 2010, con la quale è stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L'interrogante (Reguzzoni – LN) chiedeva al Governo di sapere come intendesse intervenire per risolvere la questione, atteso che si profila il rischio di gravissimi effetti sui conti pubblici, nonché di vanificare l'operato finora praticato in termini di verifiche e controlli sui trattamenti di invalidità e di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, al fine di «stanare» i cosiddetti falsi invalidi e contenere la crescita esponenziale della relativa spesa pensionistica.

Il Ministro nel rispondere, ha annunciato che il Governo ha in corso un'azione volta a verificare la sussistenza degli effettivi requisiti per accedere all'assegno di invalidità, come ad altre prestazioni di carattere sociale. Per quanto riguarda gli immigrati, queste azioni - come nel caso più generale di altri strumenti - sono rivolte anche a verificare la loro effettiva condizione di residenza nel nostro Paese, così da contrastare quegli abusi che si producono quando questa residenza effettiva e stabile non sia in realtà riscontrata e si verifichino comportamenti che hanno il solo scopo di utilizzare il nostro sistema di protezione sociale, con interesse a goderne altrove. Il Ministro ha assicurato che, anche alla luce della recente sentenza, l'attività sarà ancor più intensificata, sia con riferimento al presupposto della residenza nel nostro Paese, sia con riferimento ai requisiti che la legge richiede per fruire di tali prestazioni.

Scarica:

- [Interrogazione a risposta immediata n. 3-01152](#)

14.06.2010 – Camera dei Deputati - Presentata alla Commissione Lavoro gli atti dell'indagine conoscitiva su “Taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera)”.

La XI Commissione, nell'ambito della propria attività conoscitiva, ha svolto una approfondita indagine conoscitiva su taluni aspetti rilevanti del mercato del lavoro italiano, analizzando, in particolare, lo specifico rischio che si acuiscano, al suo interno, taluni elementi distorsivi. Tra questi elementi, il programma dell'indagine ha incluso anche - nell'ambito del mondo del lavoro - quelli connessi al lavoro nero e sommerso, nonché al cosiddetto «caporalato» e allo sfruttamento della manodopera immigrata, ossia fenomeni che determinano inaccettabili condizioni di sfruttamento e la negazione dei più elementari diritti dei lavoratori e, al tempo stesso, rischiano di sottoporre taluni settori produttivi ad un regime di concorrenza sleale, con aggressive forme di *dumping* sociale.

La Commissione, in base agli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'indagine, ha anzitutto potuto verificare la rilevanza strategica assunta dalla manodopera straniera nel nostro attuale sistema economico e produttivo, a causa di evidenti ragioni demografiche e culturali che hanno condotto i giovani italiani a rinnegare e ad abbandonare talune forme di impiego, ritenute non più qualificate e remunerative. In merito alla manodopera straniera la commissione segnala come le modalità di ingresso in Italia risultano spesso di non facile applicazione e favoriscono il ricorso al lavoro sommerso (che riguarda sicuramente gli immigrati irregolari, ma in misura maggiore quelli regolari con lavoro stabile), ponendo con forza la questione relativa alle modalità di reclutamento di tale manodopera e a come regolamentarne la permanenza nel territorio. Nel corso dell'indagine si è quindi prospettata la necessità di semplificare le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, agevolando la tempistica e le relative procedure e mettendo a disposizione delle imprese una quota di ingressi più rispondente ai bisogni delle stesse. È emersa inoltre la preoccupazione di rendere più costante e qualificata la presenza di lavoratori immigrati sul territorio, estendendo il periodo di soggiorno per ricerca di lavoro, in caso di sopravvenuta disoccupazione (oggi limitato a 6 mesi), ricollegando la decorrenza di tale proroga non al giorno del licenziamento bensì a quello della scadenza del permesso di soggiorno e rendendo meno probabile lo scivolamento di tali lavoratori verso condizioni di irregolarità. La commissione ha segnalato inoltre l'esigenza di introdurre modifiche alla normativa dei rinnovi dei permessi di soggiorno stagionali, attesa la particolare delicatezza di tali forme di attività professionale, che, a causa dei periodi ristretti in cui si esercitano, rendono ancor più problematica la tematica del reclutamento e della permanenza dei lavoratori stranieri, spesso costretti a migrare da un territorio all'altro all'inseguimento delle campagne della raccolta.

Scarica:

- [Documento conclusivo approvato](#)

Per ulteriori approfondimenti:

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

09.07.2010 – Depositata la sentenza n. 249 del 5.07.2010 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 11 bis, del codice penale (introdotto dalla legge n. 125/2008) il quale prevede un aumento fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso per il sol fatto di essere l'imputato uno straniero sprovvisto del permesso di soggiorno.

La decisione ha accolto i dubbi sollevati dai Tribunali di Livorno e Ferrara, bocciando l'aggravante di clandestinità per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. In primo luogo, dunque, per irragionevolezza perché la finalità di contrastare l'immigrazione illegale non può essere perseguita in modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da cittadini italiani o comunitari. Si finirebbe infatti per distaccare totalmente la previsione punitiva dall'azione criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura dei beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal legislatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla sanzione penale. Tale contraddizione assume, ad avviso della Corte, particolare evidenza dopo la recente modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009, che ha escluso l'applicabilità dell'aggravante de qua ai cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea che soggiornino illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento). Da ciò risulta evidente come dell'aggravante censurata fa leva prevalentemente sullo status soggettivo del reo, giacché la circostanza non si applica ai cittadini di Stati dell'Unione europea neppure nella più grave ipotesi dell'inottemperanza ad un provvedimento di allontanamento, vale a dire quando l'irregolarità del soggiorno è stata riscontrata ed ha formato oggetto di valutazione da parte della competente autorità di sicurezza, che ha emesso un ordine trasgredito dal soggetto interessato. È evidente, in altre parole, che la giustificazione della fattispecie censurata non può fondarsi su una presunzione correlata alla violazione delle norme sull'ingresso e sulla permanenza nello Stato di soggetti privi della cittadinanza italiana. E ciò si nota a prescindere dalla relazione tra lo status dell'immigrato in condizione irregolare e l'offesa tipica del reato che di volta in volta venga in considerazione.

L'aggravante censurata, inoltre, violerebbe il principio del 'ne bis in idem' in quanto andrebbe a collidere con il reato di clandestinità introdotto nel 2009 dal 'pacchetto sicurezza'. Lo straniero extracomunitario verrebbe punito una prima volta all'atto della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, ma subirebbe una o più punizioni ulteriori determinate dalla perdurante esistenza della sua qualità di straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in numero indefinito, che pregiudicano interessi e valori che nulla hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi migratori.

In definitiva, afferma la Corte, la qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l'ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventerebbe uno "stigma", che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto. Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l'art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest'ultimo, che senz'altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.

Scarica:

- [Sentenza Corte Costituzionale n. 249/2010](#)

09.07.2010 – Depositata le sentenze n. 250, 252 e 253 del 5.07.2010 con la quale la Corte ha respinto per infondatezza o inammissibilità le questioni di legittimità sollevate nei confronti del reato di ingresso e/o soggiorno illegale (art. 10 bis D. Lgs. 286/1998).

La Corte, in particolare ha rilevato come la penalizzazione di una condotta sia una scelta del

Legislatore, non censurabile in via costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria.

A differenza dell'aggravante di clandestinità, in questo caso, osserva la Consulta, non viene punito un semplice modo di essere della persona, ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento). La norma penale incriminatrice tutela pertanto uno specifico bene giuridico, ovvero l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della collettività e di coloro che hanno rispettato le norme in materia. In ogni caso la Corte Costituzionale non è legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia.

La Corte rileva comunque come l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale, non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988). Si applica inoltre il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volontà, dei documenti necessari per lasciare l'Italia). Infine, data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000). Nell'applicazione di questo istituto i giudici potranno quindi far riferimento all'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalità della violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

Scarica:

- [Sentenza Corte Costituzionale n. 250/2010](#)
- [Sentenza Corte Costituzionale n. 252/2010](#)
- [Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2010](#)

03.06.2010 – Depositata la sentenza della Corte n. 187 del 28 maggio 2010, con la quale è stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

La decisione si pone in linea e a completamento di un percorso già avviato dalla Corte costituzionale con le sentenze 306/2008 e 11/2009, con le quali la Corte aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, e dell'art. 9 del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento (nel primo caso) e la pensione di inabilità (nel secondo caso) possa essere attribuita ai cittadini extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'art. 80, comma 19, in una logica di contenimento della spesa, prevede che ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 286/1998 l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali siano concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri titolari di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) – titolo di soggiorno per il cui rilascio è richiesto tra l'altro, oltre al possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, il possesso di un reddito almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale. Ed è proprio tale ultimo requisito ad inficiare la legittimità del sistema che vede dipendere il riconoscimento di certe prestazioni sociali al possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte ritiene cioè che sia manifestamente irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., condizionare il riconoscimento di prestazioni sociali (come l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità) ad un titolo di soggiorno per il cui rilascio è richiesto tra l'altro il possesso di un determinato livello di reddito. Ciò vale ancor di più per tutte quelle prestazioni (come la pensione di inabilità) che sono erogate non solo in relazione ad una minorazione, ma anche se il richiedente non supera un determinato livello. In tali casi, infatti, la prestazione economica è erogata soltanto se il richiedente non supera un determinato livello di reddito, ma, allo stesso tempo, quando questi è extracomunitario, si esige il possesso di un titolo di soggiorno per il cui rilascio è richiesto un certo livello di reddito.

La decisione della Corte costituzionale si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - ampiamente approfondita nella citata sentenza 187/2010 - formatasi in relazione all'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la quale dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione deve essere assicurato «senza alcuna discriminazione. Tra questi diritti rientra anche quello sancito all'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, secondo il quale: «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni». Tra questi ultimi, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, sono ricomprese anche le "prestazioni sociali", incluse quelle di tipo "non contributivo" che devono quindi essere erogate senza alcuna discriminazione tra i possibili beneficiari (Koua Poirrez contro Francia, sentenza del 30 settembre 2003; Gaygusuz contro Austria, sentenza del 16 settembre 1996). Al riguardo preme evidenziare che. Alla luce di tale disposizione, Tale giurisprudenza può quindi essere assunta a parametro indi costituzionalità nei giudizi di legittimità delle leggi, dovendo ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. la legislazione statale e regionale conformarsi agli obblighi internazionali e comunitari

Scarica:

- [Sentenza Corte Costituzionale n. 187/2010](#)

Per ulteriori approfondimenti:

- [Sentenza Corte Costituzionale n. 306/2008](#)
- [Sentenza Corte Costituzionale n. 11/2009](#)

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

09.06.2010 - Consiglio di Stato – Depositata in cancelleria la sentenza n. 3648 che ha ritenuto che un precedente penale per un reato inerente la vendita abusiva di merci con marchio contraffatto ormai risalenti nel tempo, non possa ritenersi un motivo sufficiente a negare il rinnovo del permesso di soggiorno, laddove lo straniero risulta con la successiva condotta e tenore di vita aver raggiunto una certa stabilità lavorativa e familiare in Italia.

Scarica:

- [Consiglio di Stato, sentenza n. 3648 del 9 giugno 2010](#)

GIURISPRUDENZA CIVILE

01.06.2010 – Corte di Cassazione – S.U. Civili - Adottata la sentenza n. 13332 con la quale in materia di adozioni internazionali è stato dichiarato in contrasto con i principi fondamentali nazionali e sovranazionali la richiesta da parte delle coppie contenente indicazioni sull'etnia dell'adottando.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, in materia di adozione internazionale, il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Tali richieste contrasterebbero, infatti, oltre che con l'interesse del minore, che rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, anche con il divieto di discriminazione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali ed interne.

Pur prendendo atto che il rifiuto degli adottanti all'accoglienza di un minore appartenente ad una determinata etnia si manifesta, per lo più, attraverso l'individuazione del Paese di provenienza, correlata alla scelta dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione, la Corte ha precisato che,

ove detto rifiuto si concreti in un'espressa opzione dinanzi agli organi pubblici, tale condotta deve essere apprezzata dal giudice di merito nel quadro dell'idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore di determinate caratteristiche genetiche.

Scarica:

- [Cassazione civile, sentenza n. 13332 del 1.06.2010](#)

30.06.2010 – Tribunale di Udine -- Sezione Lavoro – Depositata in Cancelleria l'ordinanza n. 530 con cui è stato accolto il ricorso presentato da un cittadino rumeno avverso il diniego del Comune all'erogazione dell'assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus bebè) per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel FVG previsto dall'art. 8 bis della legge regionale fvg n. 11/2006.

Ad avviso del Tribunale il requisito di anzianità di residenza richiesto dalla normativa regionale per aver diritto all'assegno di natalità regionale costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini dell'Unione europea residenti nella regione. Tale requisito, infatti, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani che da quelli di altri Paesi dell'UE, violerebbe i principi di libertà di circolazione e di parità di trattamento. Tale discriminazione non avrebbe inoltre, secondo il giudice, una ragionevole giustificazione in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori e delle funzioni genitoriali, istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale e che pertanto debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia.

Pertanto, in considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un'efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell'ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine ordina la rimozione della discriminazione a danno del ricorrente, disapplicando nei suoi confronti l'articolo 8 bis della legge regionale n. 11/2006, nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza decennale in Italia e quinquennale nel territorio regionale per l'accesso all'assegno di natalità.

Scarica:

- [Tribunale di Udine, ordinanza n. 530/2010](#)

Per approfondimenti:

- [Decisione della Corte di Giustizia Europea, Commissione c. Repubblica Italiana, causa C-388/01 sentenza 16 gennaio 2003.](#)

GIURISPRUDENZA PENALE

10.06.2010 – Corte di Cassazione – Sez. VI penale – Adottata la sentenza n. 22212 che ha riconosciuto le disagiate condizioni di vita idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi ad essere poste a sostegno della concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza ha, in particolare riconosciuto che le "disagiate condizioni di vita" in cui viveva lo straniero condannato potessero ritenersi un parametro sicuramente rientrante nella previsione dall'art. 62 bis c.p. Non ricorrerebbe pertanto violazione di legge con riferimento al divieto di concessione di attenuanti generiche di cui al terzo comma di tale norma, introdotto per effetto della l. 24 luglio 2008 n. 125 (primo pacchetto sicurezza).

Scarica

- [Cassazione penale, sentenza n. 22212 del 10 giugno 2010](#)

EVENTI

16.07.2010 – Bolzano - Laimburg 6, ore 17,00 – Workshop finale del progetto Mobility Partnership- EU-Moldova, finanziato dall'UE e co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il workshop sarà l'occasione per uno scambio di esperienze con i trenta stagisti moldavi che hanno appena terminato un corso di 20 giorni nel settore della viticoltura, organizzato nell'ambito del progetto.

16.07.2010 - Roma - Salone Monte dei Paschi di Siena Via Minghetti, 30/a (Piazza Colonna), ore 11,00. Presentazione del nuovo libro Caritas/Migrantes: Africa - Italia. Scenari migratori.

15.07.2010 – Roma – Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/A, ore 9,00. Convegno di presentazione dei risultati del progetto "R.E.A.D.I. for for Immigrants - Strumenti per l'integrazione socio-lavorativa dei migranti", cofinanziato dall'UE

Ulteriori informazioni su:

- <http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/formazione/eventi-e-iniziative/14359>

13.07.2010- Roma- CNEL, ore 10,30. Presentazione del VII Rapporto sugli indici di integrazione degli stranieri in Italia.

Ulteriori informazioni su:

- www.cnel.it

14.07.2010- Bruxelles – Comitato delle Regioni, 101 rue Belliard Room JDE53, Convegno organizzato dall'ANCI sul tema « Rete territoriale per la protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'esperienza italiana nella prospettiva europea. »

Ulteriori informazioni su:

- <http://www.cor.europa.eu/>

10-17.07.2010 – Livorno/Cecina. XVI Edizione del Meeting Internazionale Antirazzista
L'edizione di quest'anno sarà caratterizzata da una forte connotazione culturale, che vede un impegno particolare al mondo della cultura e della formazione, con la preziosa collaborazione della Casa editrice Feltrinelli.

Ulteriori informazioni su:

- www.meeting.arcitoscana.it

PUBBLICAZIONI

PERLA - Indagine conoscitiva sui percorsi lavorativi dei cittadini extracomunitari

Lo scorso giugno sono stati presentati i risultati della ricerca "IMMIGRAZIONE E LAVORO: percorsi lavorativi, Centri per l'Impiego, politiche attive", promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per l'Immigrazione e finanziato dal FEI-Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi.

La ricerca, realizzata da ISMU, Censis ed IPRS, è stata condotta attraverso l'interrogazione diretta di un campione assai ampio di lavoratori stranieri, e un'indagine di campo, che ha coinvolto ben diciotto contesti provinciali. In particolare, sono stati monitorati i percorsi di accompagnamento e orientamento all'inclusione lavorativa di soggetti che spesso si trovano in una condizione di instabilità occupazionale (es. perdita del posto di lavoro a seguito della morte del datore di lavoro), al fine di accrescere la capacità di azione dell'Amministrazione

Scarica

- [Immigrazione e lavoro: Percorsi lavorativi, Centri per l'impiego, politiche attive](#)